



COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
Provincia di Novara

oo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA',
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED
EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

oo

Decreto Legislativo 15/11/93, n. 507

Approvato dal C.C. con deliberazione n. 44 in data 28/09/95

Modificato dal C.C. con deliberazione n. 8 in data 18/02/2003

CAPO 1

NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO (ART. 3, D.LGS. 507/93)

1)

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo 1, art. 3, del D. LGS. 15/11/93 n. 507

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 1, D.LGS 507/93)

1)

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune.

ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE (ART. 2, D.LGS 507/93)

1)

Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 2 del D. Lgs. 15/11/93 n. 507, in base alla popolazione residente al 31.12.2002 – quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT che è di n. 4.198 abitanti – il comune appartiene alla classe quinta.

ART. 3 BIS – CATEGORIA DELLE LOCALITA' (ART. 4, D.LGS. 507/93)

1)

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, le località del territorio comunale sono suddivise in DUE categorie "NORMALE" e "SPECIALE", in relazione alla loro importanza, nei limiti fissati dall'art. 4 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni.

2)

Le località in categoria "speciale" sono quelle indicate nella allegata planimetria, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento

3)

La superficie totale delle località compresa nella categoria “speciale”, non supererà il 35% della superficie del centro abitato, come definito e delimitato ai sensi dell’art. 3 c. 8 e dall’art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285;

- la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni, installati nelle località di categorie speciali, non potrà superare la metà di quella complessiva.

CAPO 2

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

ART. 4 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO. (ART. 52 E 53, D.LGS 446/97)

1)

La scelta per la forma di gestione del servizio di accertamento e riscossione è deliberata dal Consiglio Comunale che, ferma restando la possibilità di gestione diretta anche nelle forme associate di cui agli artt. 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 267/2000, può deliberare, ove lo ritenga più economico e funzionale, l'affidamento in concessione di detto servizio ai soggetti indicati nell'art. 52 c. 5 lett. B) del D.Lgs. 446/1997.

2)

La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D. Lgs 507/93.

ART. 5 – FUNZIONARIO RESPONSABILE (ART. 11, D. LGS. 507/93)

1)

Nel caso di gestione diretta del servizio, il Comune designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo, comunque, della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.

2)

Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3)

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano al Concessionario.

ART. 6 – CONCESSIONE DEL SERVIZIO

1)

Nel caso di affidamento in concessione del servizio, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

ART. 7 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1)

Il servizio può essere compensato:

- a) Ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita.
- b) Mediante corresponsione di un canone fisso annuo netto da versare al Comune.

2)

Nell'ipotesi a), l'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del Comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.

3)

In ogni caso l'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi qualora le riscossioni superino la rata stessa.

4)

Per il ritardato versamento delle somme da parte del concessionario si applica una indennità di mora del 7 (2,5) per cento semestrale sugli importi non versati, che possono essere riscossi dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal Regio Decreto 14.04.1910 n. 639.

5)

Nel caso di variazione di tariffe superiori al 10 per cento, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere raggugliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

ART. 8 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1)

La durata della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è quella prevista nel capitolato speciale d'onere.

ART. 9 – CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

1)

Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97 viene

effettuato previa adozione di apposito capitolato d'oneri mediante esperimento di gara ad evidenza pubblica.

2)

La gara deve essere indetta tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97.

L'oggetto della gara è costituito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito, ovvero dall'importo del canone fisso.

3)

Quando la gara ad evidenza pubblica risulti infruttuosa la concessione può essere conferita mediante trattativa privata.

4)

Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso sono determinati dal Comune con apposita convenzione.

ART. 10 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE (ART. 13 E 14, D.M. 11/9/2000 n. 289)

1)

Il gestore del servizio incorre nella decadenza nei seguenti casi:

- a) per la cancellazione dall'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97;
- b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- c) per inosservanza degli obblighi previsto dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
- d) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.

2)

La decadenza può essere richiesta dal Comune alla Commissione di cui all'art. 53 c. 2 D.Lgs. 446/97.

3)

Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione.

4)

Il Sindaco diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il gestore stesso.

ART. 11 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

1)

Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti nell'art. 9, D.M. 289/2000 e che abbia i requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso; di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli art. 1 comma 1, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, al Comune interessato con il deposito dell'atto di conferimento della procura.

2)

Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento **approvata** dal Comune.

3)

E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario.

E' nulla la cessione del contratto a terzi.

4)

A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10.06.82, n. 348.

5)

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal Regio Decreto 14.04.10, n. 639.

CAPO 3

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 12 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA (ART. 5, D.LGS. 507/93)

1)

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

2)

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3)

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizione.

4)

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una podestà.

ART. 13 – SOGGETTO PASSIVO (ART. 6, D.LGS. 507/93)

1)

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2)

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi offerti dalla pubblicità.

ART. 14 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
(ART. 7, D.LGS. 507/93)

1)

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2)

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3)

Per mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4)

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5)

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6)

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7)

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa d'imposta è maggiorata dal 100 per cento.

8)

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

ART. 15 – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
(ART. 9, D.LGS. 507/93)

1)

L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D. Lgs 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2)

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

3)

Il modello di versamento in c.c.p. deve essere quello approvato con apposito Decreto Interministeriale dal Ministero delle Finanze di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni.

4)

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni **(Euro 1.549,37)**.

5)

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28/01/88, n. 43 e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

ART. 16 – RIMBORSI (ART. 9, D.LGS. 507/93)

1)

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 17 – PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE (ART. 9, D.LGS. 507/93)

1)

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento dei canoni di locazione o di concessione, commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

ART. 18 – OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE (ART. 8, D.LGS. 507/93)

1)

Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario stesso.

2)

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (ad es. da ordinaria a luminosa), con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3)

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4)

L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

ART. 19 – CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 8, COMMA 4, D.LGS. 507/93)

1)

In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dal D. Lgs 507/93:

- all'art. 12 - effettuate mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, ecc.
- all'art. 13 – effettuata con veicoli,
- all'art. 14, commi 1, 2 e 3 – effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

la pubblicità si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2)

In caso di omessa presentazione della dichiarazione le forme pubblicitarie previste dal D. Lgs. 507/93:

- all'art. 14, comma 4 - realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;
- all'art. 15, comma 1 – effettuate con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze;

comma 2 – effettuate da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua limitrofi al territorio comunale;

comma 3 – effettuate con palloni frenati e simili;

comma 4 – effettuate mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;

comma 5 – effettuate a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento.

ART. 20 – RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D’UFFICIO (ART. 10, D.LGS. 507/93)

1)

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d’ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato, in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2)

Nell’avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l’ubicazione del mezzo pubblicitario, l’importo dell’imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3)

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l’organizzazione e la gestione dell’imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da questi delegata a mezzo di procura notarile.

ART. 21 – TARIFFE (ART. 3, COMMA 5, D.LGS. 507/93)

1)

Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 22 – PUBBLICITA’ ORDINARIA (ART. 12, D.LGS. 507/93)

1)

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

2)

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3)

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1 e 2.

4)

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,50 la maggiorazione è del 100 per cento.

ART. 23 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (ART. 13, D.LGS. 507/93)

1)

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1 del D. Lgs. 507/93; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4, del citato D. Lgs. 507/93.

2)

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa, per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3)

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

4)

Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

4 bis)

L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto , anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile, occupata da tali indicazioni.

5)

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

**ART. 24 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
(ART. 14, D.LGS. 507/93)**

1)

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2)

Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3)

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

5)

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

**ART. 25 – PUBBLICITA' VARIA
(ART. 15, D.LGS. 507/93)**

1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 507/93.

2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

3)

Per la pubblicità eseguita con palloni frenanti e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2;

4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

ART. 26 – RIDUZIONE DELL'IMPOSTA (ART. 16, D. LGS. 507/93)

1)

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 27 – ESENZIONE DALL'IMPOSTA (ART. 17, D. LGS. 507/93)

1)

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitate e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'interno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13, D. Lgs. 507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

1 bis)

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

ART. 28 – LIMITAZIONI E DIVIETI IN MATERIA DI PUBBLICITA'
(ART. 3, COMMA 2, D. LGS. 507/93)

1)

Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2)

Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

a) l'art. 23 del Codice della strada emanato con D. Lgs 30/04/92, n. 285 e ss.mm.ii.;

b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/92, n. 495.

3)

Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D. Lgs. 30/04/92, n. 285 e ss.mm.ii.;

b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/92, n. 495 e ss.mm.ii..

ART. 29 – LIMITAZIONI SULLE PUBBLICITA' FONICA (ART. 3, COMMA 2, D. LGS. 507/93)

1)

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 20.00, alle ore 8.00.

2)

E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.

ART. 30 – LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI E MEDIANTE ESPOSIZIONE DI STRISCIONI POSTI TRASVERSALMENTE ALLE VIE E PIAZZE PUBBLICHE

(ART. 3, COMMA 2, D. LGS. 507/93)

1)

La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;

b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;

c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.

2)

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 31 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO (ART. 18, COMMA 2, D. LGS. 507/93)

1)
E' istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle "Pubbliche Affissioni", così come disposto dall'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 507/93.

ART. 32 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ART. 18, D. LGS. 507/93)

1)
Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3 del D. Lgs. 507/93, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 33 – SOGGETTO PASSIVO DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ART. 19, COMMA 1, D. LGS. 507/93)

1)
E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

ART. 34 – MISURA DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ART.19, COMMA 2, 3, 4, D. LGS. 507/93)

1)
La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D. Lgs 507/93.

2)
Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

3)
Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli

costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

ART. 35 – PAGAMENTO DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RECUPERO SOMME
(ART. 19, COMMA 7, D. LGS. 507/93)

1)

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo c.c.p. intestato al Comune o al concessionario così come previsto dall'art. 15 del presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità.

2)

E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.

3)

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 36 – RIDUZIONE DEL DIRITTO
(ART. 20, D. LGS. 507/93)

1)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 37;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 37 – ESENZIONE DAL DIRITTO
(ART. 21, D. LGS. 507/93)

1)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti

nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti della autorità militare relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ed adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche per il Parlamento Europeo, Regionali, Amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 38 – MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
(ART. 22, D. LGS. 507/93)

1)

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni le quali debbono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.

2)

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3)

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4)

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5)

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6)

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7)

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Lire 50.000 (**Euro 25,82**), per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9)

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

10)

Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11)

Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 39 – CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE (ART. 22, D. LGS. 507/93)

1)

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.

2)

Il richiedente è colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restando comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili e fiscali, vigenti in materia.

ART. 40 – ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE (ART. 22, D. LGS. 507/93)

1)

In caso di annullamento dell'affissione affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato è necessario il rispetto dei seguenti termini:

a) Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 38 la richiesta di annullamento dovrà

pervenire al Comune o al concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'effettuazione.

b) L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 38 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente a quello di inizio dell'affissione.

2)

Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

CAPO V

DISCIPLINA MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

ART. 41 – DISPOSIZIONI GENERALI (ART. 3, . LGS. 507/93)

1)

Il Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e le relative autorizzazioni, in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 4 e 6, del codice della strada si avvale della facoltà di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per la affissioni.

Il tutto nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale sia nei centri abitati che nei tratti di strada individuati dall'art. 26, 3° comma, del citato codice della strada.

2)

L'iter autorizzativo terrà conto della posizione ove è prevista la collocazione del manufatto pubblicitario.

In particolare:

a) mezzi collocati fuori dal centro abitato.

Per tali mezzi si rimanda integralmente alle norme del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione ed attuazione.

b) mezzi collocati nel centro urbano e su strade comunali.

Per i mezzi collocati nel centro urbano – così come definito dall'art. 3 del codice della strada – e su strade comunali, il Comune non pone alcun divieto o limitazioni fatte salve le disposizioni in materia previste dalle leggi penali e di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, delle norme a tutela dei beni di interesse storico o artistico e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e da quello di polizia urbana.

ART. 42 – AUTORIZZAZIONE AD ESPORRE MEZZI PUBBLICITARI

1)

Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Comune.

2)

La domanda deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;

- b) l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
- c) la descrizione degli impianti corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

3)

Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo.

Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

ART. 43 – CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI (ART. 3, D. LGS. 507/93)

1)

I criteri ai quali si farà riferimento per la stesura di un piano generale – che comprenda comunque, gli spazi attualmente esistenti, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità – sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta della località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
- b) Il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- c) Il piano dovrà considerare, inoltre le esigenze obiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio – culturale e commerciale.
- d) La stesura del piano dovrà, altresì, salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione nonché del regolamento di polizia municipale e traffico.

ART. 44 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI (ART. 3, D. LGS. 507/93)

1)

Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti – riconosciuti conformi per qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui al precedente articolo – in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- a) stendardi su pali (mono e bifacciali) destinati all'affissione di due o quattro fogli;
- b) tabelle murali destinate all'affissione di due o quattro fogli formato cm. 70x100.

2)

Le caratteristiche tecniche degli impianti (materiale, formato, ecc.) saranno determinate dall'ufficio tecnico.

ART. 45 – SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI (ART. 18, COMMA 3, D. LGS. 507/93)

1)

La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 35 per ogni mille abitanti o frazione.

Tale quantità è superiore al limite minimo imposto dall'art. 18, comma 3, del D. Lgs.507/93 pari a mq. 12 per ogni mille abitanti.

2)

La Giunta comunale, sentita la commissione edilizia, con apposite deliberazioni determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART. 46 – RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI (ART. 3, COMMA3, D. LGS. 507/93)

1)

La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 45, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- | | |
|--|-----|
| a) alle affissioni di natura istituzionale | 15% |
| b) alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica | 15% |
| c) alle affissioni di natura commerciale | 70% |

2)

Il 20% degli impianti di cui al punto c) potrà essere concesso alle affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da soggetti privati, ove lo stesso sia appaltato.

CAPO VI

GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI

ART. 47 – GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE (ART. 35, COMMA 4, D. LGS. 507/93)

1)

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 15/11/93, n. 507.

ART. 48 – CONTENZIOSO

1)

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

a) Alla Commissione Tributaria Provinciale.

ART. 49 – SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI (ART. 23, D. LGS. 507/93)

1)

Le sanzioni tributarie e gli interessi previste per le violazioni alla normativa in materia di imposta sulla pubblicità sono applicate ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 507/93 come modificato dal D.Lgs. 473/1997 e successive modifiche e integrazioni nelle misure indicate e stabilite con apposita deliberazione consiliare.

ART. 50 – SANZIONI AMMINISTRATIVE (ART. 24, D. LGS. 507/93)

1)

Le sanzioni amministrative previste per le violazioni alla normativa in materia di imposta sulla pubblicità sono applicate ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 507/93 come modificato dal D.Lgs. 473/1997 e successive modifiche e integrazioni nelle misure indicate e stabilite con apposita deliberazione consiliare.

CAPO VII NORME FINALI

ART. 51 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1)

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs 15/11/93, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 52 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE

1)

Copia del presente regolamento e delle tariffe, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.90, n. 241, saranno tenute a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2)

In particolare, il regolamento e le tariffe saranno esposti al pubblico nell'ufficio affissioni.

ART. 53 – VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1)

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ART. 54 – ENTRATA IN VIGORE (ART. 36, COMMA 2, D. LGS. 15/11/93, N. 507)

1)

Con effetto dalla data di entrata in vigore il presente regolamento sostituisce le norme in precedenza approvate da codesto Comune.